

Giovedì 14 luglio 2011

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (C. 4509 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo del disegno di legge C. 4509 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, di «conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

rilevato che:

le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che, in base al terzo comma dell'articolo 117, rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali;

tale ambito di competenze è richiamato dalla stessa Costituzione all'articolo 119, secondo comma, dove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; specifiche misure di carattere tributario (ad esempio, l'articolo 23 e l'articolo 26) sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che è demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione; singole disposizioni del provvedimento sono, a loro volta, riconducibili alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (lettera *a*)); «tutela della concorrenza» (lettera *e*)); «organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo» (lettera *f*)); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lettera *g*)); «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» (lettera *l*)); «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera *m*)); «norme generali sull'istruzione» (lettera *n*)) e «previdenza sociale» (lettera *o*)); altre disposizioni singole sono riconducibili invece alle seguenti materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: «ordinamento della comunicazione»; «tutela della salute»; «governo del territorio»; «grandi reti di trasporto e navigazione» e «istruzione»;

pur considerato che:

l'articolo 1, comma 1, primo periodo, stabilisce che il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai titolari di cariche elettive e incarichi di vertice o quali componenti degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, espressamente elencati dal provvedimento - tra i quali la Corte costituzionale, le Camere e i presidenti delle regioni e i consiglieri regionali - non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'area Euro; l'applicazione del meccanismo anzidetto dovrebbe avvenire in maniera non confliggente con quanto disposto dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la quale all'articolo 6, dispone che «I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge»; secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri e obiettivi cui dovranno attenersi le regioni e gli enti locali nell'esercizio della

propria autonomia finanziaria senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali» (*ex multis*, sentenze n. 157 e n. 95 del 2007, n. 390 del 2004 e n. 449 del 2005): in questa prospettiva, secondo la Corte, è decisivo verificare se «la norma statale, emanata nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia di principio ovvero di dettaglio, dovendosi considerare soltanto in quest'ultimo caso illegittimo»;

l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, stabilisce che, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, fermo il principio costituzionale di autonomia delle Camere, il costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali dei sei paesi principali;

l'organizzazione interna delle Camere, compresa la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale, è riservata dall'articolo 64 della Costituzione in via esclusiva alla potestà regolamentare di ciascuna assemblea;

le Camere hanno inoltre autonomia contabile - fondata, secondo la Corte costituzionale, su una vera e propria consuetudine costituzionale (sentenza n. 129 del 1981) - e dispongono di un proprio bilancio le cui modalità di approvazione sono riservate a norme dei regolamenti parlamentari, rappresentando la definizione dell'ammontare delle somme occorrenti al fabbisogno annuale una scelta autonoma di ciascuna Camera;

l'articolo 18, comma 5, prevede, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, che l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto sia ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10; numerose sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità di norme volte a limitare i benefici previdenziali del coniuge superstite (in particolare si ricordano le sentenze n. 587 del 1988, n. 123 del 1990, n. 189 del 1991, n. 450 del 1991, n. 1 del 1992, n. 187 del 2000, n. 447 del 2001);

l'articolo 19, comma 11, prevede che l'organico di sostegno nelle scuole sia determinato applicando quanto previsto dall'articolo 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità;

sul punto merita ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2010, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 413 anzidetto nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga

l'articolo 34 introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità l'articolo 42-*bis*, che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l'indennizzo, in parte oggetto di liquidazione forfettaria stabilita nella misura del 10 per cento;

in merito a tale materia è abbondante la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a tutela del diritto di proprietà garantito dall'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

preso atto della particolare congiuntura economica internazionale di questi giorni, che ha imposto un esame estremamente rapido del predetto disegno di legge, con conseguente forte compressione dei tempi disponibili per l'approfondimento delle spesso assai delicate e complesse questioni poste dall'articolato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE